

BGer 8C_594/2015 vom 8. Juli 2016

Bundesgericht, 2016-07-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_594_2015

FR: TF 8C_594/2015 du 8 juillet 2016

IT: TF 8C_594/2015 del 8 luglio 2016

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

E. 2

Oggetto del contendere è la legittimità della revisione della rendita di invalidità (consid. 3), secondariamente il reddito senza invalidità (consid. 4).

E. 3

Nella misura in cui il ricorrente ritiene che in concreto, alla luce di una differenza del 6 %, non siano dati i presupposti per procedere a una revisione, il ricorso è chiaramente volto all'insuccesso. Infatti, per prassi invalsa, come nel caso concreto, una revisione (art. 17 cpv. 1 LPGGA) ha senz'altro luogo, quando la differenza fra il precedente e il nuovo grado di invalidità è di almeno 5 punti percentuali (DTF 140 V 85 consid. 4.3 pag. 87; 140 V 77 consid. 3.1 pag. 80 con riferimento).

E. 4.1

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, richiamata la definizione di reddito senza invalidità, ha ricordato come un avanzamento può essere considerato solo in presenza di indizi concreti. Tale ipotesi deve poi essere riconoscibile già al momento dell'insorgenza del danno alla salute. In concreto, la Corte cantonale ha accertato l'assenza di indizi concreti in tal senso, confermando la conclusione tratta dall'assicuratore.

E. 4.2

Il ricorrente critica l'applicazione di un reddito senza invalidità di fr. 109'670.-, risultato di una media salariale di cinque anni. La Corte cantonale avrebbe dovuto applicare piuttosto un salario corrispondente a quanto l'assicurato avrebbe potuto effettivamente ottenere, svolgendo oggi la sua attività di autista nella ditta in cui lavorava. Ricorda come attualmente si veda a svolgere l'attività di magazziniere al 100 % con un salario nettamente inferiore a quanto stabilito nel reddito senza invalidità. A tal proposito rileva inoltre che gli estratti dei contributi AVS dimostrano un sensibile aumento salariale derivante dal suo sviluppo professionale.

E. 4.3

Il ricorrente, oltre a far un tutt'uno sui criteri di valutazione del reddito senza e con invalidità, non apporta alcun elemento concreto che avrebbe potuto far pensare a un aumento di salario, nell'ipotesi in cui l'invalidità non si fosse verificata. Il rinvio agli estratti dei contributi AVS non è sufficiente a sé stante per dimostrare quanto preteso. Infatti, per costante giurisprudenza, l'assicurato deve fornire prove concrete secondo cui si sarebbe realizzato un avanzamento professionale (DTF 96 V 29 pag. 30; cfr. anche DTF 138 V 147 consid. 3.3.2 pag. 153 e sentenza 8C_550/2009 del 12 novembre 2009 consid. 4.1 con riferimenti). Anche sotto questo profilo il giudizio della Corte ticinese regge alle critiche del ricorrente.

E. 5

Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.